

2,3068/A/34043

35083/e 33068

AVV. LUCA SAVINI  
Via Sabotino, 12 - 00195 ROMA  
Tel. 06.97611530 - Fax 06.97611650  
e-mail: lucasavini@tin.it

*Sub  
ATA*

COPIA

URGENTE

PG/2014/301062/KP315

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S.G.

**RICORSO IN APPELLO**

Nell'interesse del **"Consorzio GE. SE. CE.DI. - Gestione Servizi Centro Direzionale"**, con sede in 80143 Napoli alla via G. Porzio n. 4 Sopralzo Ovest, Cod. Fisc. 94041090633 e partita IVA 05458820635, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Ing. Giovanni Battista GUGLIELMI per la carica domiciliato presso la sede consortile, rappresentato e difeso dagli avv.ti Matteo Maria Fiorentino (C.F. FRN MTT 46P14 H224Q) e Bruno Cimadomo (C.F. CMD BRN 51C22 C983G), con i quali elett. dom. presso lo studio dell'avv. Luca Savini, in Roma, alla Via Sabotino n. 12, giusta mandato a margine del presente atto, indicando, per eventuali comunicazioni, gli indirizzi: [matteomariafiorentino@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:matteomariafiorentino@avvocatinapoli.legalmail.it), e il n. di fax: 0812461644 [brunocimadomo@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:brunocimadomo@avvocatinapoli.legalmail.it)

**Contro:** Galiero Salvatore, Romanzi Laura, Ciccarino Anna, Miranti Ciro, Fossataro Elio, Barbato Cristina, De Pasquale Ada, Ianniello Annamaria, Parlato Simona, Oliva Barbara, Ionna Franco, Gualtieri Enrico, Scognamiglio Domenico, Cantelmo Antonio, Picillo Giuseppe, Boni Angelo, Di Domenico Eugenia, Adamo Francesco, Visone Ciro, Gargiulo Ombretta, Gargiulo Antonio, Esposito Gennaro, Ciliberti Gaetano, Caiazzo Maurizio, Galiero Filomena, Camozzi Antonio, Landolfi Antonio, Ceso Luigi, Nasta Eduardo, Merolla Ciro, Cozzolino Angela, Di Salvio Vincenzo, Martirani Giuliana, Politelli Nello, Politelli Lena, Giove Eduardo, Binetti Angela, Ceruzzi Filippo, Monfrecola Agostino, Lizio Giovanni, Amato Francesco, Salvati Luigi, Meomartini Paola, Napolitano Carlo, Porcaro Vincenzo, Esposito Francesco, Amato Maria, D'Ambrosio Carmine, Zuccarelli Bruno, Galasso Annamaria, Mandato Gerarda, Pascarelli Carmen Filippa, Coppola Elena,

Sig. avv.ti  
Bruno Cimadomo e Matteo Maria Fiorentino  
Vi nomino e costituisco miei procuratori e difensori nel giudizio di cui al presente atto, conferendoVi all'uopo le più ampie facoltà di legge, ivi comprese, quelle di sottoscrivere il presente atto nonché notificare motivi aggiunti, avendo fin da ora per rato e fermo il Vs. operato. Con Voi eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Luca Savini in Roma, alla Via Sabotino n. 12. Preso atto della informativa in materia di privacy, ai sensi del D. Lgs. n. 193/2003, autorizzo gli avv.ti Bruno Cimadomo, Matteo Maria Fiorentino e Luca Savini al trattamento dei miei dati personali ivi compreso dei sensibili per espletare le attività sopra indicate e ogni altra connessa e conseguente che dovesse ritenersi necessaria.  
F.to  
GE.SE.CE.DI.  
Il Presidente  
Giovanni Battista Guglielmi  
Giovanni Battista Guglielmi  
F.to  
Per autentica  
Bruno Cimadomo

Maglio Rosaria, Madonna Vincenzo, Floro Francesca, De Ciutiis Fausto, Serrentino Aldo, Romano Salvatore, Perone Luigi, Strino Concetta, Gaudio Giuseppe, Uva Brunella, Brizzi Vincenzo, Mencarelli Mario, Vaccaro Annamaria, Fabbriatore Claudio, Congiu Vittorio, Lista Immacolata, Pacini Vittorio, De Maio Alfonso, Perez Vincenzo, Lauria Claudia, Esposito Vulgo Vincenzo, Iaquina Salvatore, Urciuolo Enrica, Cavaliere Alfredo, Bosco Ambrogio, Miranti Salvatore, Cielo Valeria, Molinari Iolanda, Maurano Maria Rosaria, Ferraiolo Aurora, Raiola Maria Carmela, Belcastro Rosalba, Amirante Francesco, Taralbo Ciro, Iermoli Giandomenico, Masullo Salvatore, Polimene Mario, Scutto Carlo, Passaretti Raffaele, Ferrante Luisa, Di Gennaro Lidia, Mancino Enea, Maja Walter, Allocca Annamaria, Vista Assunta, Di Maria Lina, Cuosta Luca, Russo Giuseppe, D'Orta Giuseppe, Cusitore Paolo, Amodio Raffaella, Nuzzolese Domenico, Mele Matilde, Vitagliano Salvatore, Milone Nicola, Nastasi Annamaria, Carrino Gaetano, Guerritore Alessandro, Procino Giuseppe, Venafra Raffaele, Riccio Antonietta, Morazio Giovanni, Barbone Sandro, Bilardo Faetano, Di Franco Raffaele, Ferrara Maria, La Tegola Rosa, Cucciardi Giuseppe, Giordano Sergio, Barlaam Pantaleone, Cirelli Emilio, Ioimo Luigi, Zanardi Felicia, Fusco Danila, Filardi Mario, Quagliarella Irma, Chiurazzi Fulvia, Lombardi Francesco, D'Amico Alberto, Ferrentino Gennaro, Massa Vincenza, Amoroso Guglielmo, Zangaraci Lucia, Amato Giovanni, Lombardi Angela, Stagliano Elena, Di Maria Lina, Massa Salvatore, Tasco Giovanna, Ferraiolo Adriana, De Filippo Adriana, Napoletano Giuseppe, De Prisco Raffaele, Cuomo Anna Maria, Cassese Immacolata, Pulvirenti Gabriella Maria, De Crescenzo Vincenzo Maria, De Crescenzo Giulia, Viscardi Antonio, Gualtieri Serafina, Mincione Giuseppe, Capasso Chiara, Spinoccia Mauro, Giardulli Renato, Colonna Assunta, Colonna Armando, Pagnotta Marisa,



De Rosa Giuseppe, Cavaleri Giuseppina, D'Alessandro Marianna, Carrino Caterina, Nuzzolese Domenico, Farina Ermelinda, Diocesi di Pozzuoli, Ziccardi Rosalba, Angiolini Antonio, Chianese Domenico, Borga Ernesto, Cardillo Edoardo, Perelli Giorgio, Araimo Gaetano, Sica Raffaele, Izzo Giovanna, Petrone Ignazio, Caridi Francescantonio, Pofi Vincenzo, Muscolino Concetta, Tammaro Maurizio, Lombardi Alberto, Piedimonte Pasquale, Galluzzi Vincenzo, Gargiulo Romina, Grillo Giuseppe, Renzi Gianfranco, Pisacane Maria, Lamberti Cesare, Romano Gennaro, Gentile Fausto, Iovi Maria, Attonito Sergio, Marucci Michelangela, Gargiulo Cesare, assistiti dal SUNIA Sindacato Unitario Inquilini e Assegnatari, rappresentati e difesi dall'avv. Edoardo Cannellini, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Duca F. della Marra, n. 3;

**- appellati**

**nonché, contro il *Comune di Napoli***, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Dardo, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Eleonora Carpentieri, Bruno Ricci, Antonio Andreottola, Gabriele Romano, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Funari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, con domicilio eletto in Napoli, Palazzo S. Giacomo, in piazza Municipio presso la sede dell'ente;

**- appellato**

**e nei confronti di** Alfonso Matrone, Espedito D'Apuzzo, Cesare Gargiulo, Salvatore Piagge, Maria Concetta Polito, Angelo Baccanico, Pierangelo Malfi, Domenico Todaro, Adriana Laneri, Sisto Vocca, Ornella De Stefano, Loredana De Felice, Celestino Frasca, Domenico Scognamiglio, Assunta Chirico, Giuseppina Ambrosone, Fulvio Todisco, Alessandra Iannotta, Rosario Coppola, Lorena Coppola, Aldo Cacace, Paola Maria Mautone, Salvatore Anatrella, Arcangelo Cozzolino, Annunziata Migliore, Michelina Placido, Maria Esposito, Salvatore

Vitagliano, rappresentati e difesi dall'avv. Edoardo Cannellini, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Duca F. della Marra, n. 3.

**- appellati**

**PER LA RIFORMA, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA, DELLA  
SENTENZA DEL TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I, N. 5412/2013**

**DEPOSITATA IL 27.11.2013**

non notificata, di cui si produce copia conforme (doc. 1), emessa nel giudizio rubricato al NRG 5305/2012.

#### **FATTO**

Con ricorso ai sensi del D.Lgs. 20 dicembre 2009 n.198, notificato il 28 e 29.11.2012, rubricato al NRG 5305/2012, i ricorrenti, nella dedotta qualità di proprietari di abitazioni ubicate all'interno del Comprensorio occidentale del Centro Direzionale di Napoli, adivano il Tar Campania-Napoli per ottenere, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 198/2009, l'assunzione da parte del Comune di Napoli della gestione diretta delle aree e delle opere infrastrutturali nel comprensorio del CDN, con inibitoria della gestione da parte di altri soggetti privi di titolo.

Nel suddetto ricorso, i ricorrenti riferivano:

- che, essendo venuti nella determinazione di promuovere nei confronti del Comune di Napoli un procedimento ex art.3 del predetto D.Lgs. 198/2009, in materia di efficienza delle amministrazioni pubbliche, avevano notificato all'Ente Comunale il preliminare atto di diffida;
- che la diffida era finalizzata ad ottenere che il Comune di Napoli assumesse le più opportune iniziative in merito alla lamentata inattività, assicurando così la gestione, la manutenzione e la fornitura di beni e servizi pubblici nel comprensorio

ed intervenisse per vietare a terzi senza titolo la medesima attività;

- che il Centro Direzionale di Napoli veniva realizzato in convenzione tra il Comune e la società Mededil, divenuta successivamente, in seguito a fusioni ed incorporazioni Nuova Mecfond, poi Iritecna ed infine Fintecna;

- che la Mededil aveva realizzato anche la parte destinata ad infrastrutture pubbliche su suoli di sua proprietà, con l'obbligo di trasferire gli stessi e in uno al realizzato al Comune;

- che con atto notarile del 28/12/1983, nelle more della consegna delle aree ed infrastrutture al Comune, veniva costituito il Consorzio Ge.Se.Ce.Di. (Gestione Servizi Centro Direzionale), tra i proprietari dell'epoca dei suoli edificatori e degli immobili, con lo scopo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, infrastrutture ed aree pubbliche ovvero di uso pubblico, alla manutenzione ed all'esercizio degli impianti e servizi pubblici, nei limiti temporali all'uopo indicati, con la possibilità di acquisire la concessione, a titolo oneroso o gratuito, dal Comune per la manutenzione e la gestione dei suddetti servizi;

- che ciascun partecipante al consorzio si era obbligato ad includere negli atti di trasferimento degli immobili il vincolo di partecipazione al consorzio per tutti i successivi aventi causa;

- che l'area da consegnarsi al Comune di Napoli del CDN veniva aperta al pubblico con specifici provvedimenti comunali e dal 1988 il Consorzio aveva iniziato a gestirli e mantenerli, senza l'emanazione di provvedimenti autorizzativi da parte del Comune;

- che le infrastrutture pubbliche, immotivatamente, non venivano trasferite, alla loro ultimazione, al Comune;

- che a sua volta il Consorzio Ge.se.ce.di., al fine di recuperare le consistenti spese

gestorie sopportate, aveva citato in giudizio il Comune e la Mededil al fine di ottenerne il ristoro con citazione del 27.07.1996;

- che con atto di transazione in data 27/7/1999 (rep. 68326) stipulato tra Iritecna, succeduta a Mededil, ed il Comune, venivano previsti il trasferimento della proprietà al Comune delle aree pubbliche e la presa in consegna di tutte le opere infrastrutturali e dei relativi impianti realizzati sin dal 1990;

- che con successivo atto di transazione in data 26/1/2000 (rep. 37272), la Iritecna (ovvero Fintecna) aveva trasferito al Comune le aree con destinazione pubblica site nel CDN e le infrastrutture ivi realizzate;

- che in tale documento l'Ente Pubblico destinatario dei beni avrebbe riconosciuto sia l'intervenuto passaggio di aree e infrastrutture ad esso destinate per "convenzione" sia la circostanza che gli oneri gestori di tali opere, in virtù della loro destinazione e della reale utilizzazione pubbliche, sarebbero dovuti ricadere sul Comune stesso;

Ciò premesso, i ricorrenti lamentavano:

- che con l'atto sopra richiamato del 2000 il Comune aveva riconosciuto di essere entrato effettivamente nel pieno possesso delle aree ed infrastrutture *de quibus*, ma a tale asserzione non era seguita alcuna attività gestoria delle stesse;

- che, anzi, successivamente alla consegna, il Comune aveva continuato a tollerare tacitamente che le stesse venissero gestite in via sostitutiva dal Consorzio Ge.Se.Ce.Di.;

- che tale gestione, definita abusiva, sarebbe stata di natura minimale e finalizzata agli interessi associativi, con rimborso dei conseguenti oneri da parte degli associati;

- che si trattava di servizi pubblici che il Comune lasciava effettuare al menzionato

Consorzio, nell'assenza di titolo e quindi in modo del tutto discrezionale, con conseguente addebito agli associati, proprietari degli immobili ubicati nel CDN, tra cui gli stessi ricorrenti;

- che, in conseguenza di quanto sopra, i predetti ricorrenti usufruivano di servizi di scarsa qualità, costretti a sopportarne il costo che in base alle richieste del Consorzio ammontava a circa € 3000,00 per ognuno, da aggiungersi a tutte le imposte comunali vigenti;

- che la sopra descritta condotta omissiva e l'asserita illecita tolleranza nei confronti della gestione Consortile produceva ai ricorrenti un danno, omogeneo tra loro, in violazione dell'art.97 della Carta costituzionale;

- che per tale ragione dopo aver enumerati, a titolo esemplificativo, i servizi svolti dal Consorzio, contestavano con la diffida citata l'inerzia del Comune in merito, diffida che era, peraltro, rimasta inottemperata.

Sulla scorta di tali censure, il ricorso *de quo*, proposto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 198 del 2009, in conseguenza dell'ulteriore inattività dell'Ente territoriale, era, quindi, finalizzato all'emanazione di un provvedimento che obbligasse il Comune all'assunzione della gestione diretta delle aree e delle opere infrastrutturali nel comprensorio del CDN con divieto a terzi, privi di titolo legittimante, di svolgere l'attività gestoria.

Si costituiva il Comune resistente che rappresentava:

- che nonostante le suddette transazioni stipulate nel 1999 e nel 2000 ed i protocolli di intesa all'uopo sottoscritti, il Ge.Se.Ce.Di. non avrebbe mai avuto l'affidamento della gestione dei servizi in questione;

- che né si sarebbe proceduto alla costituzione della società mista tra il Comune ed il Consorzio *de quo* per la gestione integrata dei servizi, secondo quanto previsto

dalla delibera di Giunta n. 2679 del 29/8/2000, annullata dal TAR Campania con sentenza n. 2144 del 2002;

- che la Fintecna o i suoi dante causa non avrebbero provveduto alla consegna delle aree pubbliche del CDN.

Il Consorzio odierno appellante resisteva, eccependo l'inammissibilità, nonché l'infondatezza del ricorso, precisando in punto di fatto:

- che il 97% dei ricorrenti non aveva mai corrisposto alcunchè al Consorzio stesso per oneri di gestione, ammontanti a circa 200-300 euro ad appartamento, solo in parte dovuti per gli interventi volontari di manutenzione e pulizia su aree pubbliche;

- che solo alcune infrastrutture erano di proprietà pubblica e consegnate dalla Mededil e suoi aventi causa al Comune (asse verde pedonale a quota 12 da piazza Salerno a via Aulisio, compresa la viabilità di collegamento alla quota 5, con relativi sottoservizi, piastra pedonale alla quota 12, antistante il Palazzo di Giustizia, asse pedonale nord-sud tra le isole edificatorie 3-4-6 e 7, viabilità di collegamento piazza Cenni - via Taddeo da Sessa alla quota 5, con sottostanti fogne e cunicoli sottoservizi, impianti di pubblica illuminazione ed impianti del verde, parcheggi pubblici coperti della superficie di circa 60.000 mq. da adibirsi alla sosta di n. 2238 autoveicoli e n. 105 motoveicoli), mentre tutte le altre aree scoperte pertinenziali, costituenti le isole all'interno delle quali si trovano i singoli fabbricati, erano di proprietà privata, anche se sottoposti alla servitù di uso pubblico dalla lottizzatrice Mededil, allo scopo di consentire la libera circolazione dei pedoni e dei mezzi di soccorso all'interno del Centro Direzionale;

- che il GESECEDI veniva costituito nel 1983-1984 come associazione non riconosciuta senza scopi di lucro fra tutti i proprietari del complesso (con obbligo



di trasmettere agli aventi causa il vincolo partecipativo) per la manutenzione, gestione delle opere di urbanizzazione, degli impianti e dei servizi pubblici e di uso pubblico, per la pulizia delle strade, manufatti e aree private intercondominiali di uso pubblico, per la custodia dell'intero complesso; in base al testo coordinato dello statuto-regolamento approvato dall'assemblea consortile nel 1987 gli oneri relativi alle aree pubbliche, agli impianti pubblici e alle aree a verde pubblico erano previsti in via temporanea fino al subentro dell'autorità comunale o degli enti preposti;

- che il Consorzio, con i suoi interventi manutentivi e gestionali, garantiva al comprensorio un livello qualitativo di servizi superiore a tutti gli altri quartieri cittadini, nonché la sicurezza per gli abitanti ed i frequentatori della zona, accrescendo il valore di mercato degli immobili ivi ubicati;

- che per contro, relativamente ai servizi demandati al Comune (a quota pedonale raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a quota 5 parcheggi, illuminazione delle aree pubbliche), non venivano eseguite manutenzioni, veniva trascurato il verde, mancava la vigilanza della polizia municipale;

- che gli abitanti-proprietari delle torri ex INPDAP in larga misura non pagavano gli oneri consortili ed avevano assunto iniziative in sede giudiziaria, con esito sfavorevole, per far riconoscere la insussistenza della qualità di consorziati;

- che, in ogni caso, i consorziati erano tenuti al pagamento degli oneri relativi a tutti i servizi svolti dal Consorzio e di quelli derivanti dall'eventuale integrazione dei servizi non svolti adeguatamente dal Comune;

- che nel 1988 la Mededil affidava al Consorzio il compito di gestire le infrastrutture pubbliche nelle more del loro trasferimento al Comune, ivi compreso fino al 1996 l'impianto comunale di sollevamento delle acque reflue al servizio non

solo del CDN ma anche di altri quartieri cittadini;

- che, ultimata la realizzazione delle infrastrutture non avveniva, tuttavia, il trasferimento di esse al Comune, sicché il Consorzio proponeva azione in giudizio, conclusa con la transazione rep. n. 68326 del 1999, seguita in data 26/1/2000 dal previsto trasferimento di proprietà e dalla consegna delle infrastrutture in data 21/2/2000;

- che il contenzioso tra Consorzio e Fintecna si chiudeva con transazione del 9/10/2000 a tacitazione di ogni pretesa anche nei confronti del Comune fino a tutto il 1992;

- che il Comune di Napoli era, quindi, tenuto alla gestione e manutenzione delle aree ed impianti pubblici;

- che il Consorzio era il soggetto associativo scelto dai proprietari immobiliari del CDN per gestire i servizi comuni, rappresentando l'unico ed autorevole punto di riferimento organizzativo nella gestione dei servizi del suddetto ambito;

- che il medesimo Consorzio svolgeva tali attività da svariati anni;

- che, data la particolare rilevanza e le finalità espresse dal Consorzio, l'Amministrazione Comunale sottoscriveva due Protocolli d'Intesa con la suddetta Associazione, finalizzati a regolamentare l'affidamento al Consorzio di tali attività e che prevedevano anche la costituzione di una società mista tra le parti stipulanti, destinate a subentrare nella gestione di tali servizi;

- che, con nota prot. n. 112 del 8/5/2006, indirizzata al SUNIA, il Comune comunicava di aver stabilito che il Consorzio provvedesse in via temporanea all'attività di gestione e manutenzione delle infrastrutture pubbliche, riferendo l'esistenza di un contenzioso avente ad oggetto le relative pretese economiche;

- che con sentenza della sez. I n. 10842 del 5/8/2003, il TAR Campania aveva

ricosciuto il diritto del Consorzio al pagamento delle prestazioni concretamente effettuate per il periodo successivo al protocollo d'intesa del 17/11/1999 e l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. per l'attività svolta in precedenza; in ordine alla liquidazione delle relative spettanze penderebbe giudizio innanzi al Tribunale di Napoli.

Fatte questa ricostruzione fattuale, il Consorzio resistente eccepiva che:

- essendo tutti i ricorrenti consorziati nel GESECEDI, qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune doveva essere fatta valere dal Consorzio stesso e, peraltro, i rapporti con il Comune trovavano la propria disciplina negoziale, anche rispetto ai consorziati, nei protocolli d'Intesa del 1999 e del 2000, nonché nelle statuizioni della sentenza del Tar Campania-Napoli n. 10842/2003; i consorziati, infatti, non potevano assumere posizioni conflittuali rispetto al Consorzio, di cui erano associati, nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Tanto più che tutte le delibere adottate dall'Assemblea consortile erano pienamente vincolanti per tutti i consorziati associati e, tra l'altro, mai nemmeno impugnate nei termini di decadenza previste dalle norme del codice civile, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ed, in ogni caso, per acquiescenza alle delibere consortili che sorreggevano il Protocollo d'Intesa intercorso tra il Comune di Napoli ed il Consorzio Gesececi;
- l'azione promossa doveva intendersi a tutti gli effetti tardiva per omessa impugnazione delle citate delibere e del Protocollo d'Intesa, di cui i consorziati erano pienamente a conoscenza per il loro *status* di associati;
- non era desumibile una lesione diretta, concreta e attuale degli interessi propri dei ricorrenti, ai fini dell'ammissibilità della *class action*, né, tanto meno, la permanenza di un interesse, proprio e diretto, dei ricorrenti che non fosse assorbito

in quello dell'Associazione di cui facevano parte: il Consorzio Gesecedi;

- il ricorso era, in ogni caso, inammissibile per genericità, per l'omessa individuazione dei provvedimenti che, ad avviso dei ricorrenti, il Comune avrebbe omesso di adottare;

- il ricorso era, comunque, infondato per le medesime argomentazioni di inammissibilità sopra esposte, tanto in merito alla posizione ed all'interesse dei ricorrenti, quanto ai presupposti invocati per ottenere l'intervento del Comune di Napoli nella gestione dei servizi pubblici nelle aree del CDN, non risultando violata alcuna norma, né individuato alcun provvedimento da adottare, né precisati i termini entro i quali assumerlo; peraltro, con un solo ricorso venivano individuate una pluralità di situazioni, per ottenere il ripristino del corretto svolgimento della funzione o della corretta erogazione di un servizio – e quindi, in pratica, un cumulo di più domande – e per ciascuna di esse doveva essere identificabile l'atto generale da emettere, mentre nel caso di specie, nulla di ciò era accaduto;

- in ogni caso, sussisteva la giurisdizione del G.O. dinanzi al quale già pendeva un giudizio per la definizione di una controversia –pregiudiziale per la definizione del giudizio *de quo*- relativa alle posizioni di diritto soggettivo tra Consorzio e Comune.

La causa veniva trattenuta in decisione ed il Tar Napoli si pronunciava con sentenza n. 5412/2013 del 27.11.2013, oggetto dell'odierna impugnazione, con la quale accoglieva il ricorso *de quo*.

\* \* \* \*

Il Giudice di prime cure, con la sentenza impugnata, ha ritenuto di accogliere il ricorso per *class action*, in base alle seguenti argomentazioni:

- ha confermato la propria giurisdizione, affermando che il ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari dei servizi pubblici è devoluto alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 1, co. 7 del D.Lgs. 198/2009, aggiungendo, in ogni caso, che, ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 104/2010, rientrano, comunque, nella giurisdizione esclusiva del G.A. anche le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità; in base a tali considerazioni, ha ritenuto sussistente la cognizione in capo al G.A., non solo in via incidentale, in ordine all'esistenza ed alla portata del titolo per la gestione dei servizi pubblici del CDN;
- ha ritenuto non fosse necessaria la sospensione del giudizio *de quo*, per la pendenza innanzi al G.O. di una controversia, relativa al pagamento delle somme pretese dal GESECEDI per le prestazioni svolte, nei confronti del Comune, affermando che il ricorso in esame avesse oggetto diverso e finalità improcrastinabili, atteso il carattere essenzialmente abbreviato ed urgente dell'azione proposta;
- ha ritenuto che i ricorrenti fossero soggetti distinti dal Consorzio, avente una propria soggettività giuridica e che, pertanto, in capo agli stessi mancherebbe una legittimazione attiva ad agire in nome e per conto del

Consorzio, mentre, viceversa, il Consorzio non avrebbe legittimazione a far valere azioni rientranti nella titolarità dei consorziati, individualmente o collettivamente considerati; a tal proposito, ha, poi, aggiunto che le ricadute delle azioni giudiziarie intraprese potrebbero, semmai, riversarsi nei rapporti interni tra consorziati e Consorzio, non potendo, di contro, incidere sulla legittimazione di soggetti distinti nel tutelare la propria sfera giuridica, nei modi e con le forme ritenuti più opportuni;

- ha, quindi, respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dai resistenti, in ordine alla genericità del ricorso, rispetto ai caratteri della specifica azione prevista dal D.Lgs. 198/2009, assumendo che, in ogni caso, il ricorso, così come promosso, presenterebbe anche i contenuti di un'azione avverso il silenzio, ex art. 117 c.p.a., considerata la previsione, in via di principio, della conversione delle azioni, di cui all'art. 32 c.p.a.; ha, peraltro, argomentato che i rimedi previsti dalla legge per garantire il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio pubblico sono riferibili anche alle ipotesi in cui l'amministrazione sia totalmente inadempiente nello svolgimento dei servizi pubblici, fattispecie per la quale non è ipotizzabile un onere a carico del ricorrente di individuare e contestare una specifica violazione. Quanto all'omessa indicazione delle fonti normative, ha invocato il principio "*iuria novit curia*" di cui all'art. 113 c.p.c. In merito al *petitum* dell'azione ha sostenuto fosse desumibile dall'oggetto del ricorso, consistente nell'accertamento della disfunzione lamentata dai ricorrenti e nella declaratoria dell'obbligo di provvedere alla sua eliminazione;

- ha respinto l'eccezione sollevata dal Consorzio, in base alla quale lo svolgimento dei servizi pubblici da parte dello stesso escluderebbe la configurabilità di una lesione degli interessi dei ricorrenti e, conseguentemente, l'interesse stesso alla proposizione del ricorso, sostenendo, di contro, che il ricorso in materia di efficienza delle amministrazioni è finalizzato al ripristino del corretto svolgimento della funzione o della corretta erogazione di un servizio, di talchè l'interesse ad una pronuncia in merito andrebbe ravvisato nella "correttezza" dell'azione amministrativa e che, inoltre, la lesione diretta concreta ed attuale degli interessi dei ricorrenti emergerebbe dal cumulo dell'assoggettamento, ancorchè parziale, agli oneri consortili ed alla fiscalità generale, che comunque sussiste a prescindere dal concreto adempimento delle relative obbligazioni;
- in merito alla mancata impugnazione dei protocolli d'Intesa e delle pregresse delibere comunali, ha ritenuto profilarsi l'acquiescenza agli atti consolidati, il che, tuttavia, non escluderebbe l'esaurimento della loro efficacia, sostenendo, pertanto, l'ammissibilità del ricorso per la situazione di fatto e di diritto attualmente esistente, ivi compresi gli effetti prodotti e scaturiti dagli atti rimasti inoppugnati;
- in ordine all'ammissibilità del ricorso, ha, inoltre, affermato che la norma transitoria, di cui all'art. 7 del D.Lgs. 198/2009, si riferirebbe esclusivamente alle differenti ipotesi relative agli obblighi contenuti nelle carte di servizi ed agli standard qualitativi ed economici, per le quali, ai fini dell'individuazione della condotta lesiva, occorre la valutazione dell'impatto finanziario ed amministrativo nei rispettivi settori; pertanto, il

rinvio disposto dalla norma in parola della concreta applicazione delle disposizioni dettate in tema di efficienza dei servizi pubblici fino all'emanazione di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri non potrebbe estendersi alle diverse fattispecie di omissioni e inadempienze, di cui all'art. 1, D.Lgs. 198/09;

- nel merito, poi, ha affermato che gli Enti Locali sono tenuti a provvedere alla gestione di servizi pubblici rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo civile ed economico delle comunità locali, nel rispetto delle carte dei servizi;
- che, quindi, al Comune spetta l'organizzazione dei relativi servizi, nonché la scelta delle forme di gestione e di provvedere alla manutenzione e gestione delle infrastrutture pubbliche, di cui all'art. 4 della L.867/1964, di proprietà comunale, nonché all'esercizio dei poteri e compiti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 285 del 1992;
- che, in forza dei due Protocolli d'Intesa sottoscritti con il Consorzio GESECEDI, si era convenuto che lo stesso provvedesse alle attività tradizionalmente svolte anche per la infrastrutture pubbliche, nel CDN;
- che il Consorzio, per tutta la durata della Convenzione sopracitata, aveva avuto l'affidamento della gestione dei servizi pubblici nell'ambito del CDN;
- che il Protocollo del 20.06.2000 prevedeva il trasferimento della gestione entro la fine dell'anno 2000, ad una costituenda società mista;
- che, non essendosi verificato il progettato subentro entro il 2000, la gestione da parte del Consorzio GESECEDI era esaurita e priva di titolo;



- che, conseguentemente, il Comune di Napoli, previo eventuale espletamento delle operazioni di consegna, è tenuto ad adottare gli atti occorrenti per la gestione dei servizi pubblici in questione, entro il termine di 180 giorni dalla notifica della sentenza.

\* \* \* \*

La sentenza del Tar Campania-Napoli, n. 5412/2013 è palesemente errata e va annullata e/o riformata, alla stregua delle seguenti argomentazioni di

#### **DIRITTO**

**D) ERROR IN IUDICANDO - ERRONEITA' MANIFESTA - OMESSA/ERRATA MOTIVAZIONE SULL'ECCEPITO DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEI RICORRENTI DI PRIMO GRADO E SULL'ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE.**

La sentenza impugnata con il presente gravame è palesemente viziata e va annullata e/o riformata integralmente, in quanto è fondata su argomentazioni del tutto errate, tanto per quanto riguarda le motivazioni che hanno riconosciuto la legittimazione attiva in capo ai ricorrenti, quanto per i capi che hanno ravvisato la sussistenza dei presupposti per l'attivazione della class action, che, invero, (per come individuati dalla normativa e confermati dalla giurisprudenza), sono del tutto inesistenti nel caso di specie.

Prima di entrare nel merito e allo scopo di verificare se esista o meno una legittimazione autonoma in capo ai ricorrenti, è opportuno svolgere alcune considerazioni in ordine allo Statuto ed alle finalità consortili, per poi verificare se siano o meno ancora produttivi di effetti i Protocolli d'Intesa stipulati tra il Consorzio ed il Comune di Napoli e, in caso di risposta positiva al quesito, se essi, oltre a vincolare le parti contraenti, producano effetti immediati e diretti anche nei

confronti dei consorziati.

**a) Sulle finalità statutarie del Consorzio GESECEDI, sul vincolo di partecipazione obbligatoria dei consorziati e sulla conseguente carenza di legittimazione attiva autonoma degli stessi.**

Con atto per notar Carlo TAFURI di Napoli del 28.12.1983, rep. 93937, registrato a Napoli il 17.01.1984 al n. 1973/A e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 il 25.01.1984 ai n.ri 2726/2252 (**doc. n. 4**, del fascicolo di parte di I°); fra tutti i proprietari del complesso "Centro Direzionale Ovest" di Napoli (all'epoca MEDEDIL S.p.A., Società Cooperativa Edilizia a.r.l. "Prof Studi", DELMA Costruzioni S.p.A.) è stato costituito il Consorzio GE.SE.CE.DI. avente, tra l'altro, per oggetto:

- a) la manutenzione e la gestione delle opere di urbanizzazione, degli impianti e dei servizi pubblici o di uso pubblico;
- b) la pulizia ordinaria delle strade, manufatti, spazi ed aree private intercondominiali di uso pubblico descritti nei singoli rogiti notarili;
- c) la custodia diurna e notturna dell'intero complesso;
- d) quanto altro finalizzato alla tutela ed alla promozione dei valori immobiliari;

il tutto con esclusivo riferimento a quanto insistente nel comprensorio occidentale del Centro Direzionale di Napoli.

In forza dell'art. 3 dello Statuto, i consorziati originali si sono obbligati, tra l'altro, a trasmettere a loro volta il vincolo partecipativo in caso di trasferimento a qualsiasi titolo di tutti o parte dei loro immobili, sotto pena del risarcimento del danno.

Con atto per notar Lea SBRIZIOLO del 30.11.1987, rep. 42150 – racc. 4821, l'Assemblea Consortile ha approvato, tra l'altro, i "Testi coordinati dell'atto

costitutivo e dello Statuto-Regolamento” del Consorzio de quo (doc. n. 3, del fascicolo di parte di I°).

Con lo statuto-regolamento, si è proceduto ad una più puntuale definizione degli oneri di cui si deve far carico il Consorzio, suddividendoli in permanenti, e cioè inderogabili, e temporanei.

L’art. 2 dello Statuto-Regolamento (doc. n. 3, cit. pag. 9) definisce gli oneri permanenti, cioè istituzionali da perseguire per tutta la durata dell’associazione :

- 1) Custodia diurna e notturna dell’intero complesso residenziale.
- 2) Pulizia ordinaria delle strade, manufatti, spazi delle aree private intercondominiali di uso pubblico, descritti nei singoli rogiti notarili.

Inoltre :

- a) provvedere alla regolamentazione dettagliata degli usi consentiti relativamente alle aree, impianti, servizi comuni secondo le rispettive destinazioni;
- b) assumere ogni attività ed iniziativa per il miglior godimento comune dei beni a ciò destinati ed a tutelare gli interessi comuni nei confronti delle pubbliche autorità, concessionari e gestori di pubblici servizi e quanti altri;
- c) provvedere alla stipulazione con primarie Compagnie delle coperture assicurative per responsabilità civile verso terzi, incendio, nonché di quelle altre che fossero stabilite dal Consiglio Direttivo.

L’art. 1 dello Statuto-Regolamento (doc. 3, cit. pag. 5) definisce gli oneri temporanei.

Data la loro ampiezza si rimanda alla lettura dell’articolo sopra richiamato evidenziandone un punto essenziale: il Consorzio ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni ricadenti nell’ambito del comprensorio individuato all’art. 1 dell’atto costitutivo e cioè aree pubbliche,

impianti pubblici, aree destinate a verde pubblico.

Si legge al co. 2 dell'art. 1 citato: *“gli obblighi predetti cesseranno soltanto quando, a seguito della consegna al Comune e/o agli enti erogatori di pubblici servizi dei suddetti beni, impianti ed infrastrutture pubbliche, quest'ultimo (il Comune) sia in grado di curare adeguatamente la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi (...)”*.

Il Consorzio GE.SE.CE.DI., come tutti i Consorzi residenziali sorti nel dopoguerra per soddisfare innovative forme di aggregazione urbana trascendenti il condominio, in considerazione delle finalità istituzionali contenute nello Statuto-Regolamento va inquadrato come **associazione non riconosciuta, senza fini di lucro, costituita tra i proprietari di immobili siti nel Centro Direzionale di Napoli** per le finalità già descritte al punto 1 dell'atto costitutivo.

La predetta qualifica e la piena compatibilità di queste figure o strutture associative con l'ordinamento vigente nonché l'attribuibilità della qualifica di consorziato a tutti coloro cui è stato trasmesso il vincolo partecipativo con espressa clausola inserita nel contratto di compravendita, trovano conforto e conferma nella dottrina più rappresentativa (GALGANO, UCKMAR) e nella costante Giurisprudenza della Corte di Cassazione: Cass. 18.07.1984 n. 4199; Cass. Sez. I n. 11218 del 14.10.1992; Cass. n. 1277 del 29.01.2003; Cass. Sez. I n. 3341 del 06.03.2003; Cass. Sez. I n. 4125 del 21.03.2003; Cass. Sez. I n. 286 del 10.01.2005; Cass. n. 10220, del 28.04.2010; Cass. n. 2877 del 9.02.2007; nonché nella Giurisprudenza di merito del Tribunale di Napoli e della Corte di Appello di Napoli che, per economia dell'atto, evitiamo di riportare.

Tale inquadramento ex art. 36 e seguenti c.c. trova ulteriore motivazione nella circostanza che nello Statuto del Consorzio istante assumono rilievo dominante le

funzioni dinamica ed organizzativa rispetto all'elemento realtà, non essendoci beni in comune tra i Consorziati.

Gli organi del Consorzio sono:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio;
- l'Assemblea;
- il Direttore.

L'art. 11 dello Statuto –Regolamento individua i poteri del Consiglio Direttivo, ed, in particolare, prevede che tale organo dovrà provvedere :

“(....)

*d) ad approvare il testo dell'eventuale convenzione da sottoscrivere con il Comune di Napoli per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi pubblici indicati nell'oggetto consortile, definendone altresì, patti e condizioni;*

*e) a conferire al Presidente i relativi poteri per la sottoscrizione dell'atto di convenzione di cui al precedente capo d);*

*f) a tutto quanto occorrente per dare puntuale esecuzione alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione della stipulanda convenzione di concessione ed a quant'altro previsto per l'attuazione dell'oggetto consortile”.*

L'art. 11-ter, invece, definisce i poteri spettanti al Presidente, conferendo allo stesso la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio.

L'art. 13 prevede testualmente che: *“L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei consorziati; le sue deliberazioni prese in conformità del presente statuto vincolano tutti i consorziati ancorchè non intervenuti o dissenzienti (....)”.*

Ebbene, dalle disposizioni innanzi richiamate, emerge chiaramente che i

consorzianti, nella loro qualità di proprietari di lotti, edifici interi o singoli appartamenti del complesso immobiliare sito nel comprensorio occidentale del CDN, sono legati al Consorzio da un vincolo di partecipazione, che determina la loro rappresentazione da parte degli organi del Consorzio, autorizzati a rappresentare gli associati nei rapporti esterni con i terzi.

Pertanto, la posizione di adesione dei consorzianti, fintantochè opera il Consorzio, non può essere di contrapposizione con quella assunta dal Consorzio nei rapporti esterni, proprio perché, in virtù dell'adesione al Consorzio, ne hanno accettato lo Statuto-Regolamento che, ai sensi degli artt. 24 e 26 cc., disciplina la vita associativa, la nomina ed il funzionamento del Consiglio Direttivo e del suo Presidente, nonché le modalità di convocazione e di assunzione delle delibere Assembleari ed il loro effetto vincolante per tutti gli associati.

Ne discende che, in virtù del mandato collettivo conferito al Consorzio, gli associati hanno liberamente accettato di rispettare i limiti che derivano dalla partecipazione al Consorzio, rispettando le delibere consortili e gli impegni assunti -nell'interesse e per conto del Consorzio e, per essi, dai singoli consorzianti tutti- dagli organi di rappresentanza esterna del Consorzio.

Ne consegue che ai consorzianti non è consentito assumere posizioni conflittuali con le obbligazioni assunte dagli organi consortili.

Ma vi è di più: essendo stata attribuita al Consorzio la rappresentanza esterna per tutte le problematiche che rientrano nell'oggetto consortile e, quindi, per tutte le attività di gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di aree e di impianti -siano di natura pubblica o privata- ricadenti nel comprensorio del CDN di Napoli, ne consegue che, in ordine ad essi, i singoli associati hanno perso qualsivoglia legittimazione, sostanziale o processuale, autonoma, essendo in tutto e

per tutto rappresentati dal Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio, cui, secondo le norme statutarie, è attribuita la rappresentanza esterna del Consorzio.

Ne discende, che alcuna legittimazione attiva autonoma può essere riconosciuta in capo ai singoli consorziati che, al più, avrebbero potuto impugnare, a tempo debito, le delibere assembleari e i Protocolli d'Intesa, stipulati dal Consorzio con il Comune di Napoli per la gestione temporanea dei servizi pubblici locali, relativi al comprensorio occidentale del CDN, ma non certo, sotto la piena vigenza delle predette intese, agire indipendentemente rispetto l'associazione di cui fanno parte e in contrapposizione alla stessa, per ottenere, mediante il ricorso di cui si discute, che il Comune si adoperi per la gestione diretta dei servizi pubblici del CDN.

**b) Sui Protocolli d'Intesa stipulati dal Comune di Napoli e dal Consorzio e sui conseguenti vincoli negoziali dagli stessi scaturenti, i cui effetti si ripercuotono anche sui singoli consorziati, per il rapporto d'immedesimazione organica che li lega all'Associazione di cui fanno parte.**

Contrariamente a quanto erroneamente affermato dalla sentenza di primo grado, i rapporti tra il Comune di Napoli ed il Consorzio GESECEDI continuano a trovare la loro disciplina contrattuale nel Protocollo d'Intesa e nel relativo Atto Aggiuntivo, che sono tutt'ora pienamente validi ed efficaci.

Ed invero, con il Protocollo d'Intesa stipulato il 17.11.1999 tra il Comune di Napoli ed il GESECEDI, veniva stabilito che: *“Il Consorzio GE.SE.CE.DI. associa per obbligo contrattuale i proprietari immobiliari del Centro Direzionale per gestire le infrastrutture private ad uso pubblico e quelle pubbliche nelle more dell'intervento comunale. Su tali premesse, il Comune di Napoli e il Consorzio GE.SE.CE.DI. intendono avviare una verifica delle possibilità di una gestione unitaria o integrata dell'intero complesso, onde assicurare ad esso standard*

*adeguati di manutenzione. Ed infatti, le caratteristiche tipologiche e funzionali affatto particolari del Centro Direzionale, e la compresenza — senza soluzione di continuità — di infrastrutture pubbliche e private d'uso pubblico, evidenziano le opportunità di considerare una gestione unitaria o quantomeno integrata dei servizi gestionali dell'intero complesso. Nelle more di tale verifica, è di interesse di entrambe le parti, e della collettività, assicurare la continuità dell'apporto gestionale privato in collaborazione con il Comune. Pertanto, in via provvisoria, è intesa tra le parti che il Consorzio GE.SE.CE.DI. continuerà a provvedere alle attività tradizionalmente svolte anche per le infrastrutture pubbliche, con particolare riferimento alla manutenzione delle opere a verde, alla vigilanza dei beni immobili, alla prestazione di servizi integrativi di pulizia, fino al 30.04.2000, salvo proroghe concordate. Entro tale termine avverrà la verifica delle possibilità di un assetto stabile della cooperazione tra il Comune e il Consorzio GE.SE.CE.DI. La presente intesa ha efficacia dal momento della sua sottoscrizione".*

In data 20.06.2000 tra l'Amministrazione Comunale ed il Consorzio Gesecedi interveniva un ulteriore protocollo ("*Definizione di intese per l'attuazione delle previsioni del protocollo d'intesa del 17.11.99 fra il Comune di Napoli e il Consorzio GE.SE.CE.DI.*") nel quale, richiamato il precedente Protocollo "*che prevedeva la costituzione di un organismo unitario tra il Comune e il Gesecedi per la gestione e la manutenzione del Centro Direzionale nel suo insieme e servizi connessi e la continuazione nelle more da parte del Gesecedi delle varie attività da esso anche per il passato svolte in relazione alle aree sia private d'uso pubblico che pubbliche del Centro Direzionale*", e dato atto della necessità di un ulteriore periodo di tempo per il conseguimento degli obiettivi prefissati, nel frattempo le



parti convenivano quanto segue:

“1) *entro il 31 luglio 2000 le parti definiranno lo schema di atto costitutivo e lo statuto della costituenda società a capitale misto;*

2) *entro la fine del corrente anno la società sarà operativa e prenderà in carico la gestione e la manutenzione sia delle aree pubbliche che di quelle di competenza del Gesecedi, assumendo su di se i servizi attualmente gestiti dal Gesecedi come da Protocollo d'Intesa;*

3) *si aprirà immediatamente un tavolo di trattativa tra le parti per la definizione di quanto spettante al Gesecedi per lo svolgimento delle attività di cui al Protocollo d'Intesa, per la parte riguardante le aree pubbliche, fino alla data in cui la società assumerà la gestione come sopra, nonché per la definizione di un accordo transattivo del contenzioso pendente tra le parti, avente ad oggetto le spettanze vantate dal Gesecedi per le attività da esso prestate negli anni precedenti con riferimento alle aree pubbliche del Centro Direzionale, con l'impegno a definire entrambe le situazioni entro il prossimo 30 settembre;*

4) *nelle more di tutto quanto sopra il Gesecedi continuerà a svolgere le attività di cui al Protocollo d'Intesa" (doc. 9, del fascicolo di parte di I°).*

Il Comune recepiva quanto sopra, prima con delibera di G.M. n. 2679 del 29.08.2000, e poi di C.C. n. 43 del 09.03.01, con le quali determinava di procedere alla costituzione di una società di gestione del CDN con il Gesecedi. Nelle premesse della delibera di G.M., approvata dal Consiglio Comunale, tra l'altro si legge:

- Che il Comune di Napoli, a seguito della delibera di G.M. n. 1167 del 20.04.99, il giorno 21.02.2000 ha preso in consegna le infrastrutture pubbliche del Centro Direzionale;

- Che in attuazione della citata deliberazione 1167/99 il Comune di Napoli è tenuto alla loro gestione e manutenzione;

- Che il Consorzio GE.SE. CE.DI. è il soggetto associativo scelto dai proprietari immobiliari del Centro Direzionale per gestire servizi comuni, rappresentando l'unico e autorevole punto di riferimento organizzativo nella gestione dei servizi del Centro Direzionale;

- Che il citato Consorzio GE.SE.CE.DI. svolge da anni tale attività ...;

- Che, data la particolare rilevanza del Consorzio citato l'Amministrazione Comunale già in data 17.11.99 firmava apposito protocollo d'intesa — allegato quale parte integrante del presente atto — per la gestione ad opera del Consorzio anche delle infrastrutture pubbliche nelle more dell'intervento comunale.

Nonostante ripetuti solleciti del Gesecedi, non aveva luogo, però, né la determinazione di quanto dovuto al Gesecedi per le attività svolte nell'interesse del Comune ai sensi dei Protocolli d'intesa poi recepiti, né la definizione transattiva delle pretese avanzate in giudizio civile dal Gesecedi nei confronti del Comune per gli anni precedenti. E ciò, nonostante il Gesecedi avesse fornito gli elementi documentali e contabili necessari e formulato istanza in data 17.04.02 per l'avvio del procedimento e la comunicazione del relativo responsabile (istanza cui faceva seguito solo il silenzio dell'Amministrazione).

Non veniva, peraltro, costituita la prevista società mista, in quanto, con sentenza del TAR di Napoli, della I Sezione, n. 2144 del 05.12.01-31.01.02, si riteneva la tipologia societaria prescelta dal Comune, **ma veniva confermata la legittimità del "ricorso ad un organismo comune Amministrazione locale — Consorzio GE.SE.CE.DI."**.

Nelle more, il Consorzio chiedeva, con ricorso al TAR di Napoli n. 11998/2002, il

riconoscimento e pagamento di quanto dovuto a fronte delle prestazioni rese in favore del Comune, a titolo contrattuale o in subordine ex art. 2041 c.c.

Il TAR, con sentenza della I Sez., n. 10842/03 del 05.08.2003, non notificata, previa conferma della propria giurisdizione esclusiva ex art. 33 D.Lgs. 80/98, così pronunciava:

*"Quanto alla fonte della obbligazione a carico del Comune di Napoli, basta qui richiamare, per il periodo successivo al 17.11.1999, i due protocolli d'intesa sottoscritti in data 17.11.1999 e 23.06.2000, ove si conveniva, fra la attuale ricorrente e il Sindaco di Napoli che il Gesecedi avrebbe continuato a provvedere alle attività "tradizionalmente svolte anche per le infrastrutture pubbliche". Trattasi di documenti che soddisfano tutti i requisiti della vincolatività pattizia, rispettando l'onere della forma scritta e della sottoscrizione da parte di soggetto (Sindaco), legittimato ad esprimere la volontà dell'Amministrazione all'esterno. (...) Si deve quindi ritenere che, dal 17.11.1999 e per tutta la durata delle convenzioni in atti, alla parte ricorrente debbano essere riconosciuti i corrispettivi per il servizi svolti nell'ambito del Centro direzionale di Napoli. Quanto al periodo precedente, dagli stessi atti si desume sia che vi è stata una attività di gestione del servizio da parte del consorzio ricorrente, sia che tale attività è da riconoscersi come "utile" per l'Amministrazione comunale. La vicenda dunque risponde a tutti i requisiti della fattispecie di cui all'art. 2041 c.c. Va pertanto dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere il corrispettivo delle prestazioni concretamente effettuate dal 17.11.1999 e l'indennizzo per l'attività svolta in precedenza".*

Contrariamente a quanto erroneamente affermato dalla sentenza di primo grado, tali Protocolli d'Intesa erano ancora pienamente validi ed efficaci alla data del 27

novembre 2013.

La sentenza impugnata parte dal richiamare e confermare pienamente la precedente sentenza del Tar Campania n. 10842/2003 del 5.08.2003, che, come visto, ha attribuito piena validità ed efficacia alle convenzioni stipulate fra Comune di Napoli e GESECEDI, ed in particolare:

- 1) il Protocollo d'Intesa del 17.11.1999 che confermava l'affidamento al Consorzio della gestione e manutenzione delle infrastrutture pubbliche *“con particolare riferimento alla manutenzione delle opere a verde, alla vigilanza dei beni immobili, alla prestazione di servizi integrativi di pulizia, fino al 30.4.2000, salvo proroghe concordate”*;
- 2) l'Atto Aggiuntivo del 20.06.2000 con cui si concordava la costituzione di una società a capitale misto che avrebbe dovuto, poi, prendere in carico la gestione e la manutenzione sia delle aree pubbliche, che di quelle di competenza del GESECEDI: con l'Atto Aggiuntivo del 20.06.2000 si era, infatti, convenuto che, fintantochè non fosse intervenuta la costituzione di una società mista, con conseguente subentro nelle suddette attività di manutenzione e gestione, il Gesecedi avrebbe continuato *“a svolgere le attività di cui al Protocollo d'Intesa”*.

Appare evidente, quindi, che, diversamente da quanto erroneamente sostenuto dalla sentenza impugnata, le parti avevano convenuto che, pur prevedendosi, del tutto indicativamente, la costituzione della società mista entro il 31.12.2000, il Consorzio GESECEDI avrebbe continuato a farsi carico delle attività di manutenzione e gestione dei beni e degli impianti pubblici, fintantochè non fosse subentrata nelle suddette attività la costituenda società mista, fermo restando che si sarebbe comunque, in forza dell'Atto Aggiuntivo sopra indicato, avviato un tavolo

di trattative per definire il contenzioso pendente tra le parti, determinare le somme di spettanza del GESECEDI per tutte le attività prestate negli anni precedenti e fino alla data di effettiva cessazione delle attività di manutenzione riguardanti le aree pubbliche del Centro Direzionale.

Che tale fosse la volontà delle parti si desume anche dal comportamento successivo delle stesse e, in particolare, dalla nota prot. 112 dell'8 maggio 2006 (**doc. n. 11**, del fascicolo di parte di I°), inviata al Sunia, dal Vicesindaco del Comune di Napoli, con cui ribadiva che *“il Comune di Napoli, al fine di garantire una gestione unitaria ed integrata dei servizi ricadenti nell'area del Centro Direzionale, sottoscrivendo protocolli di intesa con GE.SE.CE.DI., quale associazione dei proprietari immobiliari del Centro Direzionale, ha stabilito che quest'ultimo provvedesse, in via temporanea, alle attività di gestione e manutenzione delle infrastrutture”*.

Appare chiaro, quindi, da tale comunicazione che l'Amministrazione Comunale, alla data dell'8 maggio 2006 –e, quindi, cinque anni e mezzo dopo lo scadere del termine (ordinatorio) fissato nell'Atto Aggiuntivo al Protocollo di Intesa- riteneva tutt'ora valido ed efficace l'affidamento al Consorzio GESECEDI e produttivo di pieni effetti, non essendo intervenuta alcuna revoca o recesso da parte dell'Amministrazione Comunale.

Fatte tali necessarie premesse, appare evidente come risultino pure errate le conclusioni cui perviene la sentenza di primo grado, secondo cui i ricorrenti manterrebbero una legittimazione attiva autonoma rispetto al Consorzio, il quale, viceversa, non potrebbe vantare alcuna legittimazione in ordine alle doglianze dedotte dai ricorrenti che si riferiscono all'inerzia dell'Amministrazione Comunale per il mancato esercizio delle proprie funzioni istituzionali, inerenti lo svolgimento

di tutti i servizi pubblici nell'ambito del CDN.

Si ribadisce a tal proposito che l'espletamento di tali servizi trova la propria disciplina puntuale ed esaustiva nei due Protocolli d'Intesa stipulati tra il Comune di Napoli ed il Consorzio, atti che, per le motivazioni innanzi esplicitate, sono tutt'ora pienamente validi ed efficaci.

Per tutti gli aspetti regolamentati da tali atti, è individuabile, poi, una rappresentanza esclusiva in capo al Consorzio, per tutti gli aspetti che riguardano la tutela delle posizioni soggettive scaturenti dagli atti innanzi menzionati, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11 della L.241/1990, trattandosi di un accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo, per il quale valgono le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni, ove non diversamente pattuito tra le parti.

La suddetta disposizione è senz'altro applicabile al caso di specie, così come riconosciuto unanimamente dalla giurisprudenza. Sul punto, ex multis, il Tar Puglia: *"Pur essendo gli accordi ex art. 11 legge n. 241/1990 privi della natura di contratti di diritto privato, cionondimeno costituiscono atti bilaterali vincolanti in forza del principio generale di cui all'art. 1372 c.c. applicabile in detto ambito poiché espressamente richiamato, quale principio civilistico in materia di obbligazioni e contratti, dall'art. 11, comma 2 legge n. 241/1990."* (Tar Puglia-Bari, Sez. I, 4 giugno 2013, n.899).

**c) Sulla natura negoziale dei Protocolli d'Intesa e sulla disciplina privatistica del relativo rapporto tra Comune e Consorzio.**

Pertanto, con la stipula dei predetti Protocolli d'Intesa, essendo il Comune addivenuto con il Consorzio alla conclusione di un vero e proprio accordo sostitutivo dei provvedimenti generali e non a contenuto normativo, relativi alla

gestione dei servizi pubblici per il CDN, le obbligazioni dallo stesso scaturenti, sono disciplinate dalle norme del codice civile, salvo patto contrario delle parti, e, dal momento che nell'Atto Aggiuntivo viene esplicitamente chiarito che il Consorzio permane nella gestione dei servizi allo stesso attribuiti fino alla costituzione di una società mista che subentri nella gestione delle anzidette attività, è da ritenersi tutt'ora sussistente in capo al GESECEDI l'affidamento della gestione dei servizi, così come previsti nei Protocolli d'Intesa.

Del resto, la clausola contenuta nell'Atto Aggiuntivo del 2000, con la quale veniva progettata la costituzione di una società mista che sarebbe subentrata nella gestione delle attività affidate al GESECEDI, non indicava alcun termine essenziale per la suddetta costituzione e la conseguente automatica cessazione dell'affidamento dei servizi pubblici al Consorzio (ad una determinata scadenza) ed infatti, il termine del 31.12.2000 ivi indicato non può che intendersi come ordinatorio e, pertanto, il mancato rispetto dello stesso non comporta alcun effetto risolutivo del rapporto tra il Comune e l'odierno appellante.

Infatti, fintantochè non interverrà una pronuncia di risoluzione del contratto, o verrà, tuttalpiù esercitato un valido recesso, questo continuerà a produrre pieno effetto tra le parti.

E, poichè ai sensi dell'art. 1372 c.c. il contratto è legge tra le stesse e, di conseguenza, anche nei confronti dei consorziati, questi non avrebbero potuto adire il Giudice Amministrativo per ottenere l'adozione di un provvedimento da parte del Comune, essendo i rapporti, di natura strettamente negoziale, regolati in via esclusiva dal citato Protocollo d'Intesa, la cui titolarità era in capo al Consorzio che, conseguentemente, era l'unico legittimato a far valere, nelle sedi competenti,

ogni contestazione o pretesa per le inadempienze del Comune di Napoli agli impegni assunti.

Peraltro, anche nel caso in cui il Consorzio avesse voluto invocare la tutela delle proprie posizioni, avrebbe dovuto adire il Giudice Ordinario e richiedere un adempimento in forma specifica o la risoluzione per inadempimento contrattuale; in ogni caso i consorziati non potevano certo, autonomamente, invocare l'adempimento del Comune, mediante la class action.

Non va dimenticato, a tal proposito, che, per effetto dell'adesione dei ricorrenti al Consorzio GESECEDI, si è verificata un'immedesimazione degli associati nell'associazione per tutte le attività e le funzioni che sono state attribuite al Consorzio, in forza dell'Atto Costitutivo e dello Statuto Associativo.

Si ribadisce che, virtù del consenso manifestato con l'adesione al Consorzio, gli odierni appellati hanno fatto proprio lo Statuto Associativo, che attribuisce agli organi consortili (Consiglio Direttivo) la rappresentanza organica esclusiva in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi da porre in essere con i terzi, in relazione alle attività per le quali si è data vita al Consorzio stesso.

Tali attività sono, poi, poste in essere secondo le linee di indirizzo fissate dall'Assemblea dei consorziati.

Ne discende che, in virtù del mandato collettivo conferito al Consorzio, gli associati hanno evidentemente abdicato all'esercizio di qualsivoglia azione che possa loro competere *uti singuli*, per aver attribuito la rappresentanza esclusiva al Consorzio che opera attraverso l'Organo di rappresentanza esterna: il Presidente.

L'esistenza di un contenzioso in corso tra il Consorzio ed il Comune, avente ad oggetto la richiesta di rimborso dei costi sostenuti dal Consorzio in attuazione del



Protocollo d'Intesa, impedisce, peraltro, ai consorziati di promuovere un'azione destinata a contrastare le pretese avanzate dall'associazione di cui fanno parte.

Tanto più che tutte le delibere adottate dall'Assemblea consortile sono pienamente vincolanti per tutti i consorziati associati e non sono state, tra l'altro, mai nemmeno impugnate nei termini di decadenza previste dalle norme del codice civile.

Ne discende l'inammissibilità del ricorso avverso vertendosi in ipotesi di materia negoziale, in relazione alle quali non può venire richiesta l'adozione di attività di natura amministrativa e, per di più, provvedimentoale.

Nel caso di specie, infatti, l'esercizio del potere amministrativo è stato già esercitato con la stipula del Protocollo d'Intesa e del relativo Atto Aggiuntivo.

Se ad essi non hanno fatto seguito attività consequenziali, ciò deriva dalle violazioni di impegni contrattuali e non già dall'omessa adozione di atti amministrativi, in quanto gli eventuali provvedimenti connessi all'esecuzione del contratto costituiscono meri presupposti per la validità dell'attività negoziale e per i pagamenti da eseguire in forza degli impegni già assunti.

D'altro canto, sulla validità e piena efficacia del contratto di affidamento al GESECEDI della gestione dei servizi pubblici, attuata in forza del Protocollo d'Intesa più volte nominato, non può sussistere alcun dubbio, stante la natura chiaramente non essenziale del termine previsto in contratto per la costituzione della società mista.

Si ribadisce che tale circostanza è ribadita dalla nota del Vicesindaco dell'8 maggio 2006, che dimostra la piena consapevolezza che a tale data il rapporto negoziale era pienamente valido ed efficace.

Non solo, ma applicandosi le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1454,1455 e

1457 cc., la risoluzione del rapporto poteva derivare solo dalla natura essenziale del termine espressamente voluto dalle parti, o per la natura del contratto, o per effetto di una diffida ad adempiere rimasta inadempita da parte del soggetto onerato, o di una pronuncia del Giudice, conseguente ad un'azione di risoluzione per inadempimento, proposta dalla parte adempiente: il Consorzio GESECEDI.

In ogni caso, i presupposti per la risoluzione potevano essere fatti valere, in via esclusiva, dal soggetto cui è attribuito il potere di rappresentanza esterna del Consorzio: il Presidente del Consiglio Direttivo.

In via del tutto gradata, si evidenzia, comunque, l'inammissibilità del ricorso di primo grado, per carenza di interesse ed, in ogni caso, per acquiescenza alle delibere consortili che sorreggono il Protocollo d'Intesa intercorso tra il Comune di Napoli ed il Consorzio Gesecedi e, conseguentemente, l'*error in iudicando* del Giudice di Prime cure.

In ogni caso, l'azione promossa doveva intendersi a tutti gli effetti tardiva per omessa impugnazione delle citate delibere e del Protocollo d'Intesa, di cui i consorziati erano pienamente a conoscenza per il loro *status* di associati.

Ne deriva, di conseguenza, che non sussisteva, in capo ai ricorrenti, la legittimazione ad agire con il rimedio previsto dall'art. 1, co. 4, D.Lgs. 198/2009, in quanto:

- 1) si verteva in ipotesi di rapporto negoziale parzialmente inadempito, la cui titolarità era in capo al Consorzio;
- 2) in ogni caso, dalle doglianze promosse con il ricorso di primo grado, non è possibile desumere una lesione diretta, concreta e attuale degli interessi propri dei soggetti ricorrenti, ai fini dell'ammissibilità della *class action*, né, tanto meno, la permanenza di un interesse, proprio e diretto, dei

ricorrenti che non sia assorbito in quello dell'Associazione di cui fanno parte: il Consorzio Gesecedi.

Ed invero, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dalla sentenza gravata, piuttosto che promuovere un'azione collettiva affinché il Comune intervenisse nella gestione dei servizi di manutenzione del CDN, avrebbero potuto far valere i propri interessi nelle sedi opportune, ovvero in seno alle riunioni assembleari del Consorzio, o mediante tempestiva impugnazione delle stesse innanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Sbaglia, dunque, il Tar a ritenere che i consorziati potessero agire con la class action, in quanto, l'esistenza di un rapporto negoziale che produce effetti immediati e diretti nei confronti di tutti i consorziati, come non consentiva ai ricorrenti di proporre un'azione di risoluzione per inadempimento, così escludeva il ricorso alla class action che presuppone la mancata attivazione dei poteri amministrativi finalizzati all'esercizio dei servizi pubblici locali, per i quali il Comune aveva già attivati i propri poteri amministrativi affidandone la gestione al Consorzio.

Ed invero, il potere amministrativo già era stato esercitato con la stipula dei Protocolli d'Intesa, che hanno dato origine ad un rapporto negoziale soggetto alle disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni; ne discende che con la class action è stata, inopinatamente, richiesta una riedizione del potere amministrativo, ormai già consumato.

#### **DIFESE SUBORDINATE:**

**II) ERROR IN IUDICANDO - ERRONEITA' MANIFESTA -  
OMESSA/ERRATA MOTIVAZIONE SULL'ECCEPITA  
INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO DI PRIMO GRADO PER DIFETTO**

**DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE AI FINI DELL'ATTIVAZIONE  
DELL'AZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 E SS. DEL D.LGS. 198/2009.**

Verificata la palese inconfigurabilità di una legittimazione attiva autonoma in capo ai ricorrenti per l'attivazione del rimedio, di cui agli artt. 1 e ss. del D.Lgs. 198/2009, la sentenza gravata risulta, altresì, errata e va annullata e/o riformata nella parte in cui rigetta l'eccezione formulata sull'inammissibilità del ricorso, così come proposto, per assenza dei presupposti di legge e, in particolare, per genericità e per l'omessa individuazione dei provvedimenti che, ad avviso degli originari ricorrenti, il Comune avrebbe omesso di adottare, assumendo, *a contrario*:

- a) che il suddetto ricorso presenta, in ogni caso, anche i contenuti di un'azione avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a., nella quale, eventualmente, convertire l'azione originariamente proposta con ricorso per class action, in virtù della previsione di cui all'art. 32 c.p.a.;
- b) che i rimedi esperibili per ottenere il corretto svolgimento della funzione o corretta erogazione di un servizio pubblico sarebbero riferibili, a maggior ragione, alle ipotesi in cui l'amministrazione sia totalmente inadempiente nello svolgimento di pubblici servizi, casi, questi, in cui non sarebbe esigibile dall'interessato l'onere di individuare e contestare una specifica violazione;
- c) che l'omissione dell'indicazione delle fonti normative sarebbe superabile grazie al principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c.;
- d) che il petitum sarebbe desumibile, in ogni caso, dall'oggetto del giudizio, consistente nell'accertamento della disfunzione lamentata dai ricorrenti in primo grado e nella declaratoria dell'obbligo di provvedere.

Ebbene, le suddette argomentazioni non sfuggono alle censure sollevate dal Consorzio in primo grado e che si ripropongono in questa sede.

Ed invero, ai fini dell'invocabilità del rimedio di cui all'art.1 del D.Lgs. 198/2009, il Legislatore ha fornito una dettagliata elencazione delle condizioni in base alle quali poter ricorrere al rimedio della *class action*, pena l'inammissibilità dell'azione.

La norma citata stabilisce che l'azione è proponibile "*nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi*":

1. dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento,
2. dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi,
3. ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance.

Ne deriva che, ai fini della proponibilità del ricorso per class action devono essere individuati specificamente:

- a) gli atti generali a contenuto non normativo che dovevano essere adottati dalla P.A. inadempiente;
- b) le norme specifiche che prevedevano l'emanazione dei suddetti provvedimenti e che risultano essere state violate;
- c) i termini entro i quali i suddetti provvedimenti dovevano essere adottati.

Pertanto, in mancanza di una dei suddetti requisiti di esperibilità, deriva, inevitabilmente, la pronuncia di inammissibilità del ricorso.

Sul punto è intervenuta un'importante pronuncia del Tar Lazio-Roma (confermata, di recente, dal Tar Cagliari), che ha definito i principi in materia di ricorso ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 198/2009, chiarendo la portata dei presupposti richiesti dalla norma, ai fini della proponibilità di una class action.

Si legge testualmente: *“La class action ex D.Lgs. n. 198 del 2009 non è sottratta ai comuni principi in materia di domanda giudiziale, e, dunque, alla regola che essa debba essere sufficientemente determinata nel suo petitum, in relazione al contenuto dell'azione ed alla sua finalità. Ciò significa che parte ricorrente non può limitarsi genericamente a chiedere l'emanazione di “atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo”. Ed infatti, trattandosi di atti “obbligatori”, chi li richiede deve evidentemente dimostrare, quale elemento costitutivo essenziale della sua domanda, che tali essi sono, e ne dovrà pertanto definire il contenuto, indicando la fonte normativa di tale obbligo, in riferimento alla situazione di pregiudizio lamentata, o quantomeno, tutto ciò dovrà essere de plano desumibile dal ricorso, per consentire al giudice di pronunciare l'accertamento richiesto e le statuizioni consequenziali. Ne deriva che, se con un solo ricorso sono individuate una pluralità di situazioni, in cui debba essere ripristinato il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio e, dunque, in cui sono cumulate più domande, per ciascuna di esse dovrà essere identificabile l'atto generale da emettere”* (Tar Lazio-Roma, Sez. I, 3 settembre 2012, n. 7483, nonché 3 settembre 2012, n. 4455 e, da ultimo, Tar Cagliari, Sez. I, 25 ottobre 2013, n. 672;).

Dalla pronuncia testè riportata, si desume, chiaramente, che l'azione di classe dev'essere diretta a promuovere l'assunzione di atti amministrativi generali, non aventi contenuto normativo: si deve trattare, dunque, di atti "obbligatori", e chi li richiede deve evidentemente dimostrare, quale elemento costitutivo essenziale della sua domanda, che tali essi sono, e ne dovrà perciò definire il contenuto, indicando la fonte normativa di tale obbligo, in riferimento alla situazione di pregiudizio lamentata, o, comunque, tutto ciò dovrà essere *de plano* desumibile dal ricorso, per consentire al giudice di pronunciare l'accertamento richiesto e le statuizioni consequenziali, a questo non bastando la mera denuncia di inadempimento da parte dell'Amministrazione competente all'erogazione di specifici servizi pubblici.

Ed infatti, il ricorso non può ritenersi ammissibile, qualora dalla lettura dello stesso, non sia immediatamente desumibile la lesione concreta ed attuale degli interessi dei ricorrenti, in quanto, in caso di mancata specifica individuazione dei provvedimenti da adottare e delle norme violate, *"Il risultato è un'azione che si risolve in una generica richiesta di provvedimenti, non meglio specificati (che gli stessi ricorrenti indicano "in via esemplificativa" con ciò ammettendo, essi stessi, l'indeterminatezza del petitum), con conseguente difficoltà per il giudice amministrativo adito di comprendere quali ordini dovrebbe impartire alle Amministrazioni interessate al fine di porre rimedio alla situazione dannosa denunciata"* (cfr., in termini, Tar Cagliari, sent. 672/2013, cit.).

Ne consegue l'erroneità della sentenza del Giudice di Prime cure per aver ritenuto ammissibile il ricorso principale, nonostante la sua genericità per le ragioni su esposte, nonché per aver genericamente ordinato al Comune di *"provvedere all'emanazione degli atti amministrativi generali obbligatori e non aventi*

*contenuto normativo per la gestione dei servizi pubblici in questione (...)*”, con questo sottraendosi, a propria volta, alla specifica individuazione degli atti generali da adottarsi obbligatoriamente.

A questo si aggiunga che, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di Prime Cure, alla mancata individuazione, nel ricorso *de quo*, delle norme specifiche violate, non può ovviarsi mediante il richiamo all’art. 113 c.p.c., dal momento che, per la specifica azione disciplinata dal D.Lgs. 198/2009, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità, individuare le norme violate, quelle poste a fondamento della class action e i provvedimenti specificamente ed analiticamente richiesti.

Ne discende che, nel caso di specie, invocando l’art. 113 c.p.c., il Giudice di Prime Cure ha erroneamente ritenuto di potersi sostituire ai ricorrenti nell’individuazione di tali elementi essenziali del ricorso.

**III. ERROR IN IUDICANDO - ERRONEITA’ MANIFESTA -  
OMESSA/ERRATA MOTIVAZIONE SULL’ECCEPITA INFONDATEZZA  
DEL RICORSO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI  
ARTT. 3 E 4, D.LGS. 198/2009 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE  
DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE  
AMMINISTRATIVA .**

La sentenza impugnata in questa sede appare errata sotto un ulteriore profilo, nella parte in cui ritiene soddisfatti i requisiti e le condizioni per la proponibilità della domanda ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 198/2009.

Ed invero, come già ampiamente dedotto nella precedente fase di giudizio, il ricorso accolto dal Giudice di Prime cure era palesemente infondato, per le medesime argomentazioni di inammissibilità sinora esposte, tanto in merito alla posizione ed all’interesse dei ricorrenti, quanto ai presupposti invocati per ottenere



l'intervento del Comune di Napoli nella gestione dei servizi pubblici nelle aree del CDN.

Ed infatti, non vi è dubbio che la posizione giuridica tutelata dall'art. 1 del D.Lgs. 198/2009 invocato, debba essere strettamente connessa all'emanazione di un determinato provvedimento, la cui forma ed i cui termini siano già stati previsti dal Legislatore.

Nel caso in esame, tuttavia, come già chiarito in precedenza, non risulta violata alcuna norma, né è stato individuato alcun provvedimento da adottare, né precisati i termini entro i quali assumerlo.

È, d'altronde, evidente che, se con un solo ricorso sono individuate una pluralità di situazioni, in cui debba essere ripristinato il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio – e quindi, in pratica, in cui sono cumulate più domande – per ciascuna di esse dovrà essere identificabile l'atto generale da emettere: nel caso di specie, nulla di ciò è accaduto (cfr: in termini, Tar Lazio, sent. n. 7483/2012 cit.).

Come è noto, trattasi di uno strumento di tutela aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal codice del processo, azionabile da singoli titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori od anche da *“associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati”*, comunque appartenenti alla pluralità citata.

Oggetto della tutela, così innovativamente riconosciuta, sono gli interessi, facenti capo alla pluralità di individui sopra descritta, che si assumono lesi, come già precisato, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo (da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un

regolamento), o dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi, ovvero, dalla violazione di *standard* qualitativi ed economici stabiliti.

L'azione al momento proposta non pare avere per oggetto il ripristino di posizioni giuridiche soggettive lese dall'amministrazione per il mancato adempimento ad una di queste tre ipotesi: ed, infatti, nel caso di specie, i ricorrenti, pur rappresentando un "*rilevante interesse al ripristino del corretto svolgimento della funzione della corretta erogazione dei servizi nella gestione della cosa pubblica nell'area del CDN*" (cfr. pag. 10 del ricorso principale), hanno genericamente diffidato il Comune di Napoli ad adottare le più opportune iniziative per assicurare la gestione, la manutenzione e la fornitura di beni e servizi pubblici nel comprensorio del CDN e a vietare a terzi senza titolo di porre in essere le suddette attività, senza, tuttavia, individuare quali provvedimenti obbligatori dovessero essere adottati, né, i termini perentori entro i quali assumerli, né, tantomeno, la normativa di riferimento invocabile.

Il ricorso descrive in termini, peraltro, generali, i pregiudizi derivanti ai soggetti proprietari ovvero residenti nelle aree interessate dalla presunta inefficienza del Consorzio Gesecedi, deputato alla manutenzione ordinaria e straordinaria del CDN. Ora, secondo la ricordata disciplina della *class action ex* D.Lgs. 198/09, i titolari d'interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei possono agire in giudizio, innanzi al giudice amministrativo, nei confronti delle amministrazioni pubbliche, se derivi una *lesione diretta, concreta ed attuale di tali propri interessi*: ebbene, nel caso che ci occupa, non sussiste la predetta condizione per la proponibilità dell'azione, considerato che il Consorzio resistente, come ampiamente dedotto in fatto, adotta tutte le misure necessarie per assicurare un'efficiente gestione dei servizi pubblici

di cui, per di più, i ricorrenti usufruiscono, senza corrispondere quanto richiesto a copertura delle spese di gestione.

Né vale a confermare la legittimazione processuale dei ricorrenti l'affermazione della sentenza dell'interesse attuale degli stessi ad evitare di farsi carico di un duplice onere in relazione all'espletamento dei servizi pubblici.

Va, infatti, ribadito che il Consorzio si è assunto la gestione di tali servizi in forza del Protocollo d'Intesa, acquisendo, peraltro, il diritto al rimborso dei costi che va, a tal fine a sostenere.

Nel momento in cui avrà ottenuto il rimborso di tali costi, ciò comporterà una sopravvenienza attiva che determinerà una conseguente riduzione dei costi operativi da ribaltare sui consorziati.

Non va dimenticato, infatti, che il Consorzio opera a ribaltamento costi, il cui onere grava sui consorziati.

Una volta recuperati i costi sostenuti per conto del Comune di Napoli, nel bilancio consortile verrà appostata la sopravvenienza attiva per recupero costi e, quindi, le quote costi consortili da ribaltare sui consorziati si ridurrà proporzionalmente.

In buona sostanza, i consorziati che provvedono a versare i propri contributi subiscono oggi gli oneri finanziari inerenti l'anticipazione sui costi di competenza del Comune di Napoli.

Di tali oneri, all'esito della definizione del contenzioso con il suddetto Ente, verranno integralmente ristorati.

Nel caso di specie, peraltro, è bene ribadire che gli attuali ricorrenti continuano ad essere morosi, non dando luogo al pagamento degli oneri consortili di competenza che stanno, allo stato, gravando, per intero, sugli altri consorziati adempienti che,

nelle more, continuano a farsi carico non solo dei costi comunali anticipati, ma anche di quelli di competenza degli attuali ricorrenti morosi.

### **ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE**

Si chiede che Codesto Ecc.mo Consesso voglia provvedere a sospendere gli effetti della sentenza gravata, considerate le evidenti ripercussioni di carattere tanto gestionale, quanto economico che subirebbero sia il Consorzio appellante, sia la Pubblica Amministrazione intimata.

Ed invero, il *fumus* si deduce ampiamente dalle argomentazioni rassegnate a sostegno del presente appello.

Per quanto concerne, invece, il profilo del danno grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione del provvedimento impugnato, esso è in *re ipsa*.

E' opportuno precisare, come ampiamente rappresentato nella perizia citata che si deposita agli atti, che il comprensorio costituente il CDN è articolato su due livelli posti a differenti quote (+5 m.s.l.m. e +12 m.s.l.m.), di cui uno carrabile, già gestito integralmente dal Comune di Napoli, e l'altro esclusivamete pedonale ove ricadono aree ed infrastrutture di proprietà comunale e quindi, pubbliche, ma sino ad oggi gestite e mantenute dal Consorzio appellante.

Relativamente a queste ultime, la stretta interconnessione esistente tra le aree ed infrastrutture di proprietà pubblica e quelle private, ne configura un *unicum* inscindibile, che fa apparire, nel comprensorio del CDN, difficilmente realizzabile in modo "separato", da parte di Comune e privati, la loro gestione e manutenzione.

Concorre, del resto, a configurare il predeto *unicum*, che ciascuno dei fabbricati ubicati nel comprensorio del CDN sia, in realtà, circondato da un'area pertinenziale di proprietà esclusiva, in massima parte scoperta e, sebbene di proprietà privata, gravata da servitù di uso pubblico; di talchè, un certo numero di fabbricati,

confinanti tra loro senza proprietà comune, costituiscono una cd. "isola", per un totale, nel comprensorio del CDN, pari a sei isole, separate da "assi pubblici" articolati sui due suddetti livelli, carrabile e pedonale.

Dalla compresenza, quindi, nel CDN, senza soluzione di continuità, di aree ed infrastrutture sia pubbliche che private, ma d'uso pubblico, è derivata la necessità di assicurare una gestione "unitaria" ed "integrata" dell'intero complesso, da affidare ad un organismo misto, onde garantire livelli di manutenzione adeguati alla tutela ed alla promozione dei valori dell'ingente patrimonio immobiliare sia privato che pubblico ed evitare che possibili interferenze tra le gestioni pubblica e privata comportassero duplicazioni di costi per i medesimi servizi, oltre che difficoltà operative nella fruizione degli stessi.

A questo si aggiunga, per altro verso, che un'insufficiente o cattiva manutenzione pur delle sole aree pubbliche (costituenti circa il 60% delle aree pedonali del CDN), riflettendosi in una sensibile diminuzione del complessivo livello di qualità anche delle aree private –stante l'inscindibilità con quelle pubbliche-, provocherebbe una netta riduzione dei valori del suddetto patrimonio, con correlati ed analoghi effetti sui corrispondenti valori locativi, in concomitanza con il rallentamento (se non annullamento) della reale domanda di locazione, di pari passo al decadimento della complessiva qualità urbana del comprensorio e della perdita della relativa immagine di obiettiva funzionalità, invero atipica nel contesto delle zone cittadine limitrofe al CDN.

Allo stato, infatti, come si è già detto, il livello del CDN posto a quota +5mt è gestito e mantenuto integralmente dal Comune di Napoli, con risultati di indiscutibile degrado urbano (come dettagliatamente documentato dagli allegati fotografici alla perizia).

Di contro, a livello pedonale del comprensorio, le attività di gestione e manutenzione integrata delle aree ed infrastrutture, sia pubbliche che private, sono sino ad oggi svolte dal Consorzio, che assicura efficienti servizi di pulizia, lavaggio e manutenzione dei vari spazi aperti a i cittadini.

Ne deriva un'immagine dell'intero comprensorio del CDN, a tale livello pedonale, di elevato e costante standard qualitativo, affatto coerente con le pregevoli caratteristiche del patrimonio immobiliare esistente, anch'esso evincibile dal repertorio fotografico allegato alla perizia.

Ed invero, nel costituire il Consorzio, gli originari associati hanno ritenuto indispensabile assicurare un adeguato servizio di gestione e di manutenzione - oltre che delle aree private - anche di quelle destinate ad essere trasferite all'Amministrazione comunale in forza degli impegni scaturenti dalla Convenzione di lottizzazione e ciò fintantoche l'Amministrazione Comunale non fosse stata in grado di gestire i beni pubblici di sua competenza con un adeguato standard degli stessi.

Ciò nella chiara finalità di evitare che lo stato di abbandono in cui si sarebbero venuti a trovare gli impianti e le aree pubbliche - le cosiddette opere di urbanizzazione primaria e secondaria - determinassero un degrado anche dei beni di proprietà privata, strettamente ed indissolubilmente interconnessi, alla cui fruizione tali opere ed impianti erano funzionalmente destinate.

Il Consorzio, con i suoi interventi manutentivi e gestionali, garantisce al comprensorio uno standard qualitativo dei servizi superiore a tutti gli altri quartieri cittadini, contribuendo sensibilmente ad accrescere ed a garantire un valore di mercato ben più appetibile degli immobili ubicati in zona, all'esterno del CDN e del comprensorio consortile.

Il Comune di Napoli svolge, attualmente, a quota pedonale, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, esige le tasse sull'occupazione di suolo pubblico, gestisce, in via esclusiva, con relativi disservizi, le aree pubbliche, a quota 5mt., interessate dal traffico veicolare e, in regime di appalto, i parcheggi pubblici consegnati dal lottizzatore e suoi aventi causa; provvede, a sue spese, all'illuminazione delle aree pubbliche.

Non esegue manutenzioni e non si occupa neppure occasionalmente del verde, non spazza le aree pedonali pubbliche, non si occupa della manutenzione delle infrastrutture, non assicura, mediante vigili urbani, il rispetto del divieto di circolazione sulle aree pedonali (attualmente, con i limiti derivanti dalla circostanza che non sono ufficiali di p.g., tale ultimo compito viene adempiuto dalle guardie consortili), e così via.

Ne deriva che, qualora si desse esecuzione alla sentenza gravata in questa sede, il Comune dovrebbe farsi carico di tutte le predette attività attualmente affidate al Consorzio, per le quali non riuscirebbe ad assicurare gli stessi livelli qualitativi di gestione, in quanto, com'è noto, verte in uno stato di pre-dissesto, con la conseguenza che, ove dovesse aver termine l'affidamento al Consorzio della suddetta gestione, si determinerebbero irreversibili danni, tanto di natura patrimoniale, quanto non patrimoniale, considerata l'oggettiva impossibilità per l'Ente Comunale di fare fronte ai servizi manutentivi essenziali con un adeguato standard di qualità urbana e, nella specie, di assicurare l'adeguata preservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del CDN.

Ed infatti, per quanto riguarda i danni patrimoniali, basti pensare alla svalutazione che subirebbero gli immobili insistenti nel CDN, derivanti dal degrado a cui andrebbe incontro l'intero CDN per la cattiva gestione da parte del Comune (per la

quantificazione degli stessi, cfr. perizia giurata che si deposita agli atti). Invero, il valore degli immobili è in generale influenzato, non solo da fattori intrinseci al manufatto edilizio, ma anche da fattori estrinseci inerenti, tra l'altro, alla qualità dello spazio urbano che li ricomprende.

È indubbio, peraltro, che la qualità in senso lato dell'ambiente urbano, sia fortemente correlata alla qualità dei cd. "standard", ossia al livello di funzionalità delle aree ed infrastrutture pubbliche, che, ovviamente, a sua volta dipende dall'efficienza delle attività di manutenzione su di esse attuate.

Ne deriva che, una cattiva o nulla manutenzione delle aree ed infrastrutture ricadenti nel suddetto comprensorio occidentale del CDN ed, in particolare, delle aree a verde attrezzato, determinerebbe, inevitabilmente, una drastica rarefazione, quando non addirittura un pratico annullamento della domanda di mercato di tali immobili (e, quindi, dei relativi prezzi, anche locatizi, di mercato), di pari passo al decadimento della complessiva qualità urbana del comprensorio e alla perdita della relativa immagine di obiettiva ed elevata funzionalità, invero atipica, nel contesto delle zone cittadine limitrofe al CDN.

Per i danni non patrimoniali, si pensi ai disservizi cui sarebbero soggetti i fruitori del CDN che, all'epoca, appositamente costituirono il Consorzio, odierno appellante, proprio per ottenere una manutenzione delle aree pubbliche e private ed una gestione adeguata dei servizi pubblici che interessavano l'area *de quo*.

Tra l'altro non si comprende nemmeno quale possa essere l'interesse degli appellanti - che sono tutti proprietari di beni ricadenti nel comprensorio delle zone ovest del Centro Direzionale e, come tali, associatisi al Consorzio per assicurare l'adeguata gestione dei beni suddetti - a vedere improvvisamente cessata la



gestione consortile con conseguente immediato degrado dell'intero Centro Direzionale.

\* \* \* \*

Tutto ciò premesso, il Consorzio GESECEDI, *ut supra* rappresentato e difeso,


### CHIEDE

Che l'Ecc.mo Collegio, disattesa ogni contraria istanza, voglia

- ordinare la sospensione immediata degli effetti della sentenza n. 5412/2013 del Tar Campania-Napoli;
- disporre l'annullamento e/o la riforma integrale della sentenza indicata, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre IVA e CPA, come per legge.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile.

Napoli-Roma, 27 marzo 2014

  
Avv. Bruno Cimadomo

  
Avv. Matteo Maria Fiorentino

### RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2014 il giorno *quattro* del mese di *aprile*, ad istanza del **Consorzio GESECEDI**, rappresentato e difeso come in atti, Io sottoscritto Uff. Giudiziario dell'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli, ove domicilio per la carica, ho notificato il presente atto a:

- 1) **Galiero Salvatore**, Romanzi Laura, Ciccarino Anna, Miranti Ciro, Fossataro Elio, Barbato Cristina, De Pasquale Ada, Ianniello Annamaria, Parlato Simona, Oliva Barbara, Ionna Franco, Gualtieri Enrico, Scognamiglio Domenico, Cantelmo Antonio, Picillo Giuseppe, Boni Angelo, Di Domenico Eugenia, Adamo Francesco,

Visone Ciro, Gargiulo Ombretta, Gargiulo Antonio, Esposito Gennaro, Ciliberti Gaetano, Caiazzo Maurizio, Galiero Filomena, Camozzi Antonio, Landolfi Antonio, Ceso Luigi, Nasta Eduardo, Merolla Ciro, Cozzolino Angela, Di Salvio Vincenzo, Martirani Giuliana, Politelli Nello, Politelli Lena, Giove Eduardo, Binetti Angela, Ceruzzi Filippo, Mon-frecola Agostino, Lizio Giovanni, Amato Francesco, Salvati Luigi, Meomartini Paola, Napolitano Carlo, Porcaro Vincenzo, Esposito Francesco, Amato Maria, D'Ambrosio Carmine, Zuccarelli Bruno, Galasso Annamaria, Mandato Gerarda, Pascarelli Carmen Filippa, Coppola Elena, Maglio Rosaria, Madonna Vincenzo, Floro Francesca, De Ciutiis Fausto, Serrentino Aldo, Romano Salvatore, Perone Luigi, Strino Concetta, Gaudio Giuseppe, Uva Brunella, Brizzi Vincenzo, Mencarelli Mario, Vaccaro Annamaria, Fabbriatore Claudio, Congiu Vittorio, Lista Immacolata, Pacini Vittorio, De Maio Alfonso, Perez Vincenzo, Lauria Claudia, Esposito Vulgo Vincenzo, Iaquina Salvatore, Urciuolo Enrica, Cavaliere Alfredo, Bosco Ambrogio, Miranti Salvatore, Cielo Valeria, Molinari Iolanda, Maurano Maria Rosaria, Ferraiolo Aurora, Raiola Maria Carmela, Belcastro Rosalba, Amirante Francesco, Taralbo Ciro, Iermoli Giandomenico, Masullo Salvatore, Polimene Mario, Scuotto Carlo, Passaretti Raffaele, Ferrante Luisa, Di Gennaro Lidia, Mancino Enea, Maja Walter, Allocca Annamaria, Vista Assunta, Di Maria Lina, Cuosta Luca, Russo Giuseppe, D'Orta Giuseppe, Cusitore Paolo, Amodio Raffaella, Nuzzolese Domenico, Mele Matilde, Vitagliano Salvatore, Milone Nicola, Nastasi Annamaria, Carrino Gaetano, Guerritore Alessandro, Procino Giuseppe, Venafrà Raffaele, Riccio Antonietta, Morazio Giovanni, Barbone Sandro, Bilardo Faetano, Di Franco Raffaele, Ferrara Maria, La Tegola Rosa, Cucciardi Giuseppe, Giordano Sergio, Barlaam Pantaleone, Cirelli Emilio, Ioimo Luigi, Zanardi Felicia, Fusco Danila,



Filardi Mario, Quagliarella Irma, Chiurazzi Fulvia, Lombardi Francesco, D'Amico  
Alberto, Ferrentino Gennaro, Massa Vincenza, Amoroso Guglielmo, Zangaraci  
Lucia, Amato Giovanni, Lombardi Angela, Stagliano Elena, Di Maria Lina, Massa  
Salvatore, Tasco Giovanna, Ferraiolo Adriana, De Filippo Adriana, Napo-  
litano  
Giuseppe, De Prisco Raffaele, Cuomo Anna Maria, Cassese Immacolata, Pulvirenti  
Gabriella Maria, De Crescenzo Vincenzo Maria, De Crescenzo Giulia, Viscardi  
Antonio, Gualtieri Serafina, Mincione Giuseppe, Capasso Chiara, Spinoccia  
Mauro, Giardulli Renato, Colonna Assunta, Colonna Armando, Pagnotta Marisa,  
De Rosa Giuseppe, Cavaleri Giuseppina, D'Alessandro Marianna, Carrino  
Caterina, Nuzzolese Domenico, Farina Ermelinda, Diocesi di Pozzuoli, Ziccardi  
Rosalba, Angiolini Antonio, Chianese Domenico, Borga Ernesto, Cardillo  
Edoardo, Perelli Giorgio, Araimo Gaetano, Sica Raffaele, Izzo Giovanna, Petrone  
Ignazio, Caridi Francescantonio, Pofi Vincenzo, Muscolino Concetta, Tammaro  
Maurizio, Lombardi Alberto, Piedimonte Pasquale, Galluzzi Vincenzo, Gargiulo  
Romina, Grillo Giuseppe, Renzi Gianfranco, Pisacane Maria, Lamberti Cesare,  
Romano Gennaro, Gentile Fausto, Iovi Maria, Attonito Sergio, Marucci  
Michelangelo, Gargiulo Cesare, assistiti dal SUNIA Sindacato Unitario Inquilini e  
Assegnatari, mediante consegna di copia presso il domicilio eletto in primo grado  
dal loro difensore, avv. Edoardo Cannellini, presso lo stesso in Napoli, via Duca F.  
della Marra, n. 3, CAP 80100

TE DIANTE CONSEGNA IN UNICA COPIA

in persona del Sindaco pro tempore,  
2) **Comune di Napoli**, mediante consegna di copia presso il domicilio eletto in primo grado dagli avv. Giuseppe Dardo, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Eleonora Carpentieri, Bruno Ricci, Antonio Andreottola, Gabriele Romano, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Funari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, in Napoli, Palazzo S. Giacomo, in piazza Municipio<sup>n. 54</sup> presso la sede dell'ente

ME DIANTE CONSEGNA IN UNICA COPIA



3) **Alfonso Matrone**, Espedito D'Apuzzo, Cesare Gargiulo, Salvatore Piagge, Maria Concetta Polito, Angelo Baccanico, Pierangelo Malfi, Domenico Todaro, Adriana Laneri, Sisto Vocca, Ornella De Stefano, Loredana De Felice, Celestino Frasca, Domenico Scognamiglio, Assunta Chirico, Giuseppina Ambrosone, Fulvio Todisco, Alessandra Iannotta, Rosario Coppola, Lorena Coppola, Aldo Cacace, Paola Maria Mautone, Salvatore Anatrella, Arcangelo Cozzolino, Annunziata Migliore, Michelina Placido, Maria Esposito, Salvatore Vitagliano, mediante consegna di copia presso il domicilio eletto in primo grado dal loro difensore, avv. Edoardo Cannellini, presso lo stesso in Napoli, via Duca F. della Marra, n. 3, CAP 80100

ME DIANTE CONSEGNA IN UNICA COPIA



**CORTE DI APPELLO DI ROMA**  
**UFFICIO UNICO**

**SERVIZIO NOTIFICAZIONE**  
**ATTI GIUDIZIALI**

N. 6.244/2

*Cronologico dell'Ufficiale Giudiziario*




**AVVERTENZE**

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla francatura e raccomandazione del piego e della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1-A; deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario purché trattasi di persona sana di mente di età maggiore ai quattordici anni, o in mancanza al portiere.

Se il piego viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persone idonee, deve essere inviato mediante raccomandata A.R., avviso contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni.

L'avviso di ricevimento va staccato dal piego soltanto in caso di consegna del piego stesso.



Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t.  
difeso in primo grado dagli Avv. Giuseppe DARDO,  
Barbara ACCATTATIS CHAUN'S D'ORANGES, Eleonora  
CARPENTIERI, Bruno RICCI, Antonio ANDREOTTOLA, Gabriele  
ROMANO, Bruno CRIMALDI, Annalisa CUOMO, Anna Ivana FUNARI,  
Giacomo PIZZA, Anna FULCINI

Piazza MUNICIPIO n. 64 (Palazzo S. Giacomo)

80100, Napoli

**MANDATO:**Avv.ti Fabio Maria FERRARI, Bruno CRIMALDI.

Nella mia qualità, Vi delego a rappresentare e difendere il Comune di Napoli, congiuntamente e disgiuntamente, nel giudizio di cui al presente ricorso, conferendoVi ogni facoltà di legge. Eleggo domicilio con Voi in Roma al C.so Vittorio Emanuele II n. 18 presso lo studio soc. GREZ e Associati.

Napoli, li 18/04/14

IL SINDACO  
Luigi Grez

Per autentica  
Avv. B. CRIMALDI

COPIA

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Postale

CASSA **2** /2014 Cron. **6.294** Dest. **2/3** Data Ric. **04/04/2014**

Richiedente: **COCCO - AVV.SAVINI**

Relazione di Notificazione **URGENTE**

Trasf. **0,00** Sp.postale **8,95**

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a **COMUNE DI NAPOLI IN PERSONA DEL SINDACO PT PRESSO DOM ELETTO IN I° DAGLI AVV DARDO G. B.ACCATTATIS C.D'ORANGES E.CARPENTIERI B.RICCI A.ANDREOTTOLA G.ROMANO B.CRIMALDI A.CUOMO A.I.FUNARI G PIZZA A PULCINI MEDIANTE CONSEGNA DI UNICA COPIA**

**PALAZZO S. GIACOMO - PIAZZA MUNICIPIO, 64 - 80100 NAPOLI (NA)**

mediante spedizione a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 149 c.p.c. dall'Ufficio Postale di Roma Prati.

Roma, \_\_\_\_\_

L'Ufficiale Giudiziario

N. Raccomandata \_\_\_\_\_

**05 APR. 2014**

